N. 1461/17 Sent.
N. 11269/15 Reg. Gen.
N. 4957/17 Cron.
N. 2942/17 Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale di Padova

Il Giudice

dott. Guido Marzella

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

nella causa di primo grado iscritta al n. 11269/2015 R.G. e promossa

da

, (C.F.)

- appellante -

elettivamente domiciliata in , via con il patrocinio dell'avv.

contro

, (C.F.)

- appellata -

elettivamente domiciliata in n. , con il patrocinio dell'avv.

, (C.F.)

(C.F.)

- appellati -

contumaci.

Conclusioni della appellante:

come da foglio inviato per via telematica.

Conclusioni della appellata costituita:

come da foglio inviato per via telematica.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

, premettendo:

- che in data 7.2.12 era rimasta vittima di un incidente in località di Padova, quando la vettura Audi, targata , condotta dal proprietario , sulla quale ella si trovava trasportata, era stata tamponata dalla Fiat Punto, targata , di proprietà di e condotta da
- che ella aveva quindi esperito azione di risarcimento danni avanti al Giudice di Pace di Padova avverso le menzionate controparti oltre che contro la " ", quale compagnia assicuratrice del veicolo antagonista,
- che all'esito della causa il giudice di primo grado aveva peraltro respinto integralmente le sue pretese emettendo la sentenza n. 1261, depositata in data 2.7.15,

ha proposto appello avverso la predetta pronuncia

- lamentando che il Giudice di Pace avesse disatteso la ricostruzione della dinamica del sinistro prospettata dal consulente d'ufficio, che sostanzialmente individuava nella manovra posta in essere dal la causa dell'incidente ed altresì riconosceva la compatibilità dei danni subiti dalla Audi rispetto alla collisione intervenuta dapprima con la Punto e poi contro il guard rail ed il cordolo delimitanti a sinistra la carreggiata,

presumibilmente scambiando le conclusioni del CTP di parte convenuta con quelle del CTU,

- dolendosi del fatto che non fosse stato ritenuto esaustivo il tenore delle prove orali e del modulo di constatazione amichevole, sebbene il avesse pacificamente confermato in sede di interpello la ricostruzione dei fatti operata da essa attrice,
- sostenendo doversi pertanto dare corso al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'incidente, compreso il ristoro del danno biologico, di quello morale, delle spese mediche, di quelle di giudizio, di CTU e di CTP.

Sicché ha concluso chiedendo che, in integrale riforma della pronuncia di primo grado, si condannassero e la " ", in solido fra loro, al risarcimento in suo favore del complessivo importo di € 8.372,09, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le competenze di CTU e CTP, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Rimasti contumaci e si costituiva in giudizio la " ", quale incorporante della " ", deducendo che il sinistro oggetto di causa non risultava in realtà essere mai avvenuto; osservava, in particolare, che il risultava coinvolto in numerosi altri sinistri stradali, uno dei quali riconosciuto siccome inesistente; contestava che l'attrice avesse fornito prova certa della propria presenza all'interno dell'auto incidentata, dal momento che gli unici elementi in proposito risultavano forniti dalla confessione resa dal e dal modulo di constatazione amichevole sottoscritto dal i quali peraltro non apparivano opponibili ad essa appellata non potendo i predetti soggetti disporre di situazioni giuridiche non di loro spettanza; rilevava la scarsa attendibilità del , che aveva mentito in merito alla propria amicizia con l'attrice; sottolineava quindi come il Giudice di Pace non fosse incorso in alcun errore, essendosi semmai determinato a fare proprie le conclusioni

del CTP di parte convenuta; rimarcava come la CTU presentasse d'altronde gravi lacune, avendo tra l'altro tralasciato di considerare il fatto che le ammaccature riportate dai veicoli non risultavano compatibili al loro tipo di carrozzeria, che d'altronde nessuna prova sussisteva dei danni subiti dalla Punto e che i conducenti avevano dichiarato che l'Audi avesse concluso la propria corsa contro un paracarro, laddove in loco vi era in realtà unicamente un guard rail; osservava che la Audi risultava incredibilmente trasportata in Germania, a distanza di 560 km da Padova, e parzialmente riparata già il giorno seguente; contestava che il fondo stradale fosse sdrucciolevole, dal momento che nessuna precipitazione meteorica si era verificata il giorno del sinistro; contestava comunque la congruità dei danni *ex adverso* lamentati; instava conclusivamente per il rigetto del gravame e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.

Procedutosi alla trattazione meramente orale del giudizio – nel corso della quale l'appellante sollevava eccezione di giudicato esterno in riferimento alla sentenza del Giudice di Pace di Padova n. 1091/13, che aveva accolto la domanda di risarcimento danni svolta dal nei confronti del e della " " in relazione al medesimo fatto – la causa è stata infine trattenuta in decisione all'udienza del 23 febbraio 2017.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.

Avuto riguardo alla eccezione preliminare osserva, innanzi tutto, il giudicante come la medesima non possa trovare accoglimento dal momento che, come ben noto, l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, di *petitum* e di *causa petendi* (Cass. 24.3.14 n. 6830 e 27.1.06 n. 1760).

Ciò che non è a dirsi nella fattispecie ove la sentenza invocata risulta emessa tra il il e la " ", risultando quindi del tutto estranea alla .

Né, d'altro canto, vale fare riferimento alla circostanza che la sentenza passata in giudicato, anche quando non abbia l'effetto vincolante di cui all'art. 2909 cc, possa comunque avere l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta possa essere invocata da chiunque vi abbia interesse (Cass. 20.2.13 n. 4241) giacché, come ben chiarito nell'ambito della medesima pronuncia, spetta comunque al giudice di merito il compito di esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e di valutarne liberamente il contenuto. anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa, i quali, alla stregua di quanto si dirà più oltre, non consentono affatto di ritenere provati gli assunti attorei.

Ed invero, venendo pertanto al merito delle questioni, non può non osservarsi come gli elementi probatori addotti in causa si limitino al modulo di constatazione amichevole sottoscritto da entrambi i conducenti asseritamente coinvolti nel sinistro oggetto di causa nonché al tenore delle risposte rese dal in sede di interrogatorio formale.

Sul punto, peraltro, la più condivisibile giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi a Sezioni Unite, afferma che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio abbia a concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano.

Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che tanto nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta che

nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro, dovendo conseguentemente ritenersi che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro ovvero in sede di interpello, resa dal responsabile del danno, non abbia valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma debba essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cc (Cass. Sez. Un. 5.5.06 n. 10311).

Le quali considerazioni sono poi state ribadite anche più recentemente da altre pronunce della Suprema Corte, la quale ha confermato che in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzabile da parte del giudice (Cass. 13.2.13 n. 3567, 13.7.10 n. 16376 e 4.6.09 n. 12866).

Tenuto conto di siffatto principio, ne consegue innanzi tutto non potersi trarre decisivo elemento di prova né dal tenore del modulo di constatazione amichevole sottoscritto dal né dal contenuto delle dichiarazioni dal medesimo rese in sede di interpello, le quali vanno invece indagate con attenzione al fine di valutarne l'attendibilità.

La veridicità delle stesse infatti risulta posta in grave dubbio da una serie di circostanze, rappresentate dal fatto:

- che il è assai poco credibile nelle proprie dichiarazioni ove si consideri come il medesimo, a specifica domanda del Giudice, abbia negato di conoscere l'attrice e di avere con la medesima una qualsiasi amicizia su facebook, mentre la documentazione prodotta dalla convenuta sub doc. 5) e 6) testimonia che egli appunto rientri fra gli amici della presenti all'interno del suo profilo sociale,

- che nemmeno risulta spiegabile come il medesimo ed il abbiano potuto indicare nel modulo di constatazione che la Audi su cui viaggiava la sia stata sospinta dalla Fiat Punto contro un paracarro, laddove in loco è al contrario presente un guard rail continuo, che di per sé rappresenta un manufatto di tipo e dimensioni totalmente diverse, senza che nemmeno si sia cercato di spiegare per quale ragione le parti sottoscriventi possano essere incorse nel predetto errore, abbastanza marchiano e tutt'altro che comprensibile,
- che nessuna prova è stata fornita della esistenza dei danni patiti dalla Fiat Punto e delle riparazioni sulla medesima effettuate, i quali, a fronte delle contestazioni sollevate in proposito da parte della compagnia assicuratrice, avrebbero dovuto essere dimostrati a cura della parte attrice, in ottemperanza ai principi dettati in tema di riparto dell'onere probatorio da parte dell'art. 2697 cc, che appunto impone a chi intenda far valere in giudizio un proprio diritto il compito di fornire la prova dei fatti sulla base dei quali esso si fonda,
- che pure assai fuor dell'ordinario risulta la contingenza che la Audi sia stata a sua volta immediatamente trasferita in Germania il giorno stesso del fatto (avvenuto in data 7.2.12 alle h. 0.40), ad una distanza di 560 km dal luogo dell'incidente, per essere oggetto dapprima di una ispezione il giorno successivo da parte di un incaricato della " " e quindi delle conseguenti riparazioni, così precludendosi ogni possibilità alla odierna convenuta di poter periziare il veicolo, senza che anche in questo caso venga in alcun modo resa ragione di tale anomala condotta,
- che non risultano riscontrati sul luogo dell'incidente né una qualsiasi traccia di frenata né segni di scarrocciamento della Audi lungo il guard rail,
- che, a differenza di quanto affermato dal CTU, non si riscontra con certezza una compatibilità fra l'ammaccatura presente sulla curvatura destra del paraurti posteriore

dell'Audi e la curvatura sinistra del paraurti anteriore della Fiat Punto, stante l'assenza di particolari sporgenze nella carrozzeria di quest'ultimo veicolo, tali da giustificare la menzionata introflessione delle lamiere della vettura tamponata.

A fronte delle quali evidenti anomalie, congiuntamente considerate, lo scrivente ritiene allora non sussistano sufficienti elementi di prova per affermare che il sinistro sia effettivamente avvenuto o, comunque, che esso si sia verificato secondo le modalità descritte dell'attrice giacché – una volta venuta meno l'attendibilità di quanto dichiarato dal , e rilevato che medesime considerazioni inficiano le dichiarazioni rese nell'ambito del modulo di con stazione da parte del , già in precedenza coinvolto in un altro sinistro riscontrato siccome inesistente – nessuna ulteriore circostanza fattuale sussiste in atti del fatto che l'attrice risultasse trasportata sulla Audi e che quest'ultima sia poi stata tamponata dalla Punto.

Ciò che comporta il rigetto del gravame e la sostanziale conferma della sentenza di primo grado, la quale – sebbene risulti scorrettamente motivata in relazione alle conclusioni del CTU, che in effetti confermava la compatibilità dei danni subiti dai veicoli con il tamponamento denunciato dall'attore – merita comunque di veder confermate le proprie conclusioni, ivi comprese quelle inerenti l'addebito delle spese di lite, per tutte le ragioni sopra esposte.

Quanto infine alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri dettati dal D.M. 10.3.14 n. 55, le stesse gravano sulla parte appellante in forza del principio della soccombenza sancito dall'art. 91 cpc.

Dovendo, in proposito, sottolinearsi che loro determinazione viene effettuata tenendo conto:

- dello scaglione di riferimento compreso fra € 5.200,01 ed € 26.000,00 in ragione del

valore della causa,

- del fatto che la fase istruttoria non si è tenuta.

P. Q. M.

Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza:

1) rigetta l'appello, confermando la sentenza n. 1261 emessa dal Giudice di Pace di Padova in data 2.7.15 in forza delle motivazioni come modificate in questo grado;
2) condanna l'appellante a rifondere in favore della appellata costituita le spese processuali che liquida in € 3.235,00 per competenze, oltre al rimborso delle anticipazioni, delle spese generali, dell'IVA e degli accessori di legge.

Padova, 5 giugno 2017

Il Giudice

dott. Guido Marzella

Il Funzionario Giudiziario
Chiara Sigismondi

LA PRESENTE SENTENZA E' STATA DEPOSITATA IN CANCELLERIA ADDÌ 5 GIU. 2017

IL CANCELLIERE

Il Funzionario Giudiziario
Chiara Sigismondi